



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax
0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

COMITATO ESECUTIVO

DELIBERAZIONE N. 94

SEDUTA del 15-11-2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 14 e minuti 30 si è riunito, regolarmente convocato in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, il Comitato Esecutivo.

Assiste il Direttore il Dott. Massimiliano Costa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominativo	Presente	Assente
Morelli Aida	In Collegamento	
Negri Pierluigi	In Collegamento	
Barattoni Alessandro	In Collegamento	
Baldini Andrea	In Collegamento	

Essendo presenti n. 4 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente

OGGETTO

Adozione di variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019;

Vista la richiesta di variante trasmessa dal Comune di Ravenna, in data 10/06/2021 (prot. n. 3935/2021), con la quale l'Amministrazione propone:

- a) lo stralcio dal perimetro del parco di un'area PP.AGN a ovest della S.S. 309 Romea, costituita da 52 ettari di terreni agricoli ed edifici, portando il confine dell'area protetta sulla stessa strada statale, in continuità con quanto già in essere a nord e a sud dell'area in oggetto e in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 27/88;
- b) la riclassificazione di 15 ettari di zona C.FOR a ovest di Valle Mandriole come area contigua PP.PAL;
- c) la classificazione di una parte del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo), attualmente non inserite in alcuna zona, come zona D;

Visti gli artt. 43 e 76 della L.R. n. 21/12/2017, n. 24;

Visti gli artt. 24-29 della L.R. 17/02/2005, n. 6;

Valutato che:

- a) lo stralcio dal perimetro del Parco di un'area PP.AGN a ovest della S.S. 309 Romea, riportando il confine a quello stabilito dalla L.R. n. 27/88 possa essere accolto, non avendo l'area oggetto di variante alcuna peculiarità ambientale, paesaggistica, naturalistica, territoriale, architettonica che la differenzi da tutti i terreni circostanti, ad ovest della Romea, esterni al Parco;
- b) la riclassificazione di 15 ettari di zona C.FOR a ovest di Valle Mandriole come area contigua PP.PAL non è ammissibile, ai sensi della DGR n. 79 del 22 gennaio 2018, *"Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09"*, che stabilisce: *"È vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS, presente alla data del 7 novembre 2006 o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS"*; tuttavia, essendo la zona C.FOR assente, si ritiene opportuno integrare l'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione con i seguenti commi:

10. La sottozona C FOR, comprende il rimboschimento a ovest di Valle Mandriole; l'ambiente è costituito da bosco planiziale di recente impianto, inframmezzato a bassure umide; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione del bosco planiziale e del bosco allagato (Cladio-Fraxinetum oxycarpae, Salicetum cineree, Alnetalia glutinosae) o di ambienti palustri veri e propri (Pragmitetum vulgaris, Typhetum angustifoliae), deve essere definita in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione.

10.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (C FOR) sono consentiti:

- la realizzazione degli interventi per perseguire gli obiettivi di cui al comma 10 e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (C FOR) sono vietati:

- destinazioni diverse da quelle stabilite al comma 10;

- c) la classificazione di una parte del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo), attualmente non inserite in alcuna zona, come zona D è necessaria per risolvere un vuoto normativo e sembra coerente con le caratteristiche dell'area oggetto di variante;

Ricordato che lo Statuto dell'Ente, all'art. 10, c. 1, lettera d), attribuisce alla Comunità del Parco la competenza ad elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;

Vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 11 del 11/11/2021, con la quale viene adottata la variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019;

Visto l'art. 14, c. 1, lettera h) dello Statuto, che, tra le funzioni del Comitato Esecutivo, cita anche quella di "sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco";

Acquisito il parere di regolarità tecnica, parte integrante dell'atto, ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di adottare la variante allegato 1 e parte integrante del presente atto;
2. Di trasmettere la presente delibera alla Provincia di Ravenna, in quanto Ente di area vasta, come stabilito dall'art. 76, comma 4-ter, lett. b) per gli adempimenti conseguenti.

Perizia di variante al Piano Territoriale della Stazione “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019

Il Piano Territoriale della Stazione “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019 ha apportato alcune modifiche al perimetro esterno del parco ed alla sua zonizzazione interna.

Tra esse, tre hanno evidenziato in questi anni alcune problematiche gestionali o normative, in seguito alle quali si ravvisa la necessità di procedere ad una variante correttiva.

1. VARIANTE N. 1 – Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli

1.1 Premessa

Il territorio dell’intera stazione “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” si sviluppa soprattutto ad est della S.S. n. 309 Romea. In quest’area, infatti, si trovano le più rilevanti emergenze ambientali e la maggior superficie di siti della rete Natura 2000: IT4070002 “Bardello”; IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo”; IT4070004 “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo”; IT4070005 “Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini”; IT4070006 “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”. Le aree agricole comprese tra queste aree naturali, talvolta incluse nei siti della rete Natura 2000, sono tutte di bonifica recentissima, risalente nella maggior parte dei casi alla seconda metà del secolo scorso e quasi completamente privi di insediamenti ed edifici.

Soltanto in corrispondenza dei relitti dell’ex-cassa di colmata del Lamone (Punte Alberete e Valle Mandriole) il perimetro della stazione si estende ad ovest della Romea per includere il sito di rete Natura 2000 IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole” ed alcuni terreni di recente (metà del XX secolo) bonifica attorno ad esso. Inoltre, aree agricole a ovest della Romea si trovano anche a sud del fiume Reno e delle Valli di Comacchio, anche in questo caso per dare al sito Natura 2000 IT4060002 “Valli di Comacchio” un’adeguata fascia di protezione in area contigua.

La maggior parte dei terreni agricoli ad ovest della Romea e, in particolare, quelli immediatamente a nord e a sud dell’area oggetto di variante, sono, quindi, esclusi dal perimetro del Parco, peraltro sin dall’inizio, ossia dalla legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, L.R. n. 27/88. Si tratta, infatti, di terreni di bonifica meno recente, in particolare per quanto riguarda i terreni a sud del canale Via Cerba, il cui drenaggio risale al periodo compreso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Il caso del terreno agricolo di 52 ettari, presso l’ex-azienda sperimentale Marani, è del tutto peculiare. Non era inizialmente inserito nel perimetro del Parco (L.R. n. 27/88), ma fu aggiunto, in due diversi momenti, in seguito a richieste della liquidata azienda sperimentale Marani. La prima parte, di circa 10 ettari, è stata aggiunta al perimetro di stazione in fase di adozione del Piano Territoriale, da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 1/10298 del 05/01/2006; essa include anche gli edifici aziendali. La seconda parte, per i restanti circa 42 ettari, è stata aggiunta in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale, con la già citata deliberazione n. 947 del 18/06/2019. Questa seconda aggiunta era stata

reiteratamente richiesta dall'azienda sperimentale Marani una decina di anni fa, in fase di osservazione al Piano adottato dalla Giunta comunale e trasmessa alla Regione per l'istruttoria.

I terreni inclusi nel perimetro del Parco erano sia di proprietà dell'azienda (i primi 10 ettari inclusi nel 2006), sia di proprietà del Comune di Ravenna e ad essa affittati (i 42 ettari inclusi nel 2019).

Nel frattempo, però, e prima dell'approvazione della deliberazione n. 947/2019 che ha incluso questa seconda parte di terreni nel Parco, l'azienda sperimentale Marani è stata liquidata nel 2017. I 10 ettari di proprietà dell'azienda, inclusi gli edifici, sono stati acquisiti dalla Fondazione ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo. I 42 ettari di terreni agricoli sono stati venduti dal Comune di Ravenna alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna).

1.2 Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra alcuna peculiarità ambientale, paesaggistica, naturalistica, territoriale, architettonica che la differenzi da tutti i terreni circostanti, ad ovest della Romea, come si evince immediatamente dall'immagine sottostante:



In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano nessun tipo di interesse: si tratta di ordinari terreni condotti a seminativo, con una biodiversità bassissima, come, del resto, ormai normale in tutti i terreni agricoli della pianura Padana interna.

Nell'area sono presenti esclusivamente alcune siepi alberate, in filari, di impianto recente, in particolare accanto alla Romea, come del resto nel tratto a nord, che fiancheggia la discarica di Ravenna, le cui fasce alberate di schermatura sono, peraltro, escluse dal perimetro del Parco. Un altro piccolo terreno parzialmente rimboschito si trova nella porzione occidentale dell'area, ma si tratta di aree realizzate con i finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale, identiche alle moltissime altre che si ritrovano sparse per la pianura regionale, senza alcun collegamento paesaggistico, territoriale o ecologico con le aree naturali protette, ricadenti entro il perimetro del Parco e dei siti della rete Natura 2000.

1.3 Normativa

L'area è inclusa in zona PP.AGN, per la quale le Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono quanto segue:

"Art. 27 Aree contigue"

1. Le aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. Nelle aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; sono fatti salvi, per quanto riguarda tutte le aree contigue, i vigenti regolamenti comunali per "Usi civici di pesca", il "Regolamento per le pinete" ed il "Regolamento Capanni" e loro modifiche e integrazioni purché coerenti con le presenti norme.

3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

4. In tutte le aree contigue sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;*
- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.*
- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;*
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;*
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;*

- reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
- gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
- attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.
- La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme.
- Gli interventi sui capanni secondo le modalità e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna.
- Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.

5. In tutte le aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di aree contigue in generale e per le singole sottozone;
- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi;
- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari;

6. La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavole P.1/1 – P.1/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

7. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree di aree contigue sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate ulteriori disposizioni specifiche:

- PP.PIN - pinete;
- PP PAL - bassa del dirottolo
- PP.PRA - prati umidi;
- PP PSS - pialassa Baiona E Piombone
- PP.FLU - corsi d'acqua;
- PP ARE – arenile;
- PP.AGR - aree agricole;
- **PP AGN - Aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;**
- PP DISC - Discarica "Vecchia"

...

14. Le sottozone PP AGN, comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate. Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

14.1. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono consentiti temporaneamente consentiti, per l'esercizio delle attività agricole:

- la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;
- il diserbo con mezzi meccanici;
- il diserbo chimico esclusivamente con prodotti approvati dalle norme vigenti per le aree protette;
- la concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;
- l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. 50 del 24 aprile 1995;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- gli interventi previsti dai progetti particolareggiati previsti al successivo art. 27.

14.2. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose;

- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

14.3. Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco".

Il dispositivo di cui al citato art. 27, comma 14 contrasta con lo stato di fatto e con la destinazione dei terreni oggetto di variante, che per la maggior parte non sono affatto rinaturalizzati e non sono stati acquistati dalla cooperativa agricola con la finalità di effettuare interventi di rinaturalizzazione.

1.4 Motivazioni

La cooperativa agricola che ha acquistato i terreni li ha ottenuti come "liberi da vincoli", per svolgervi la propria attività aziendale, ossia agricoltura tradizionale.

L'agricoltura tradizionale è incompatibile con la destinazione che le Norme Tecniche di Attuazione fanno di questi terreni, come evidenziato al precedente punto 1.5.

Inoltre, i terreni in oggetto non aggiungono al territorio della stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" nessun elemento di valore ambientale, paesaggistico, naturalistico, territoriale, architettonico, tale da giustificare l'inclusione.

1.5 Variante

La variante consiste nello stralcio di tutti i 52 ettari di terreni agricoli ed edifici dal perimetro del Parco, portando il confine dell'area protetta sulla S.S. 309 Romea, in continuità con quanto già in essere a nord e a sud dell'area in oggetto e in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 27/88.

Il perimetro aggiornato è riportato in allegato 1.

2. VARIANTE N. 2 – Terreni ad ovest di Valle Mandriole

2.1 Premessa

Ad ovest di Valle Mandriole si estendono circa 15 ettari di terreno di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che sono stati oggetto di rimboschimento circa 10 anni fa, come intervento compensativo per il taglio raso del bosco ripariale del fiume Lamone nel tratto ricompreso nel sito della rete Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

L'intervento di rimboschimento è stato preceduto da movimenti terra tesi a ricreare il microrilievo naturale del suolo, eliminando le precedenti scoline realizzate ad uso agricolo, nel periodo in cui il terreno era affittato ad aziende agricole locali.

A seguito dell'intervento non è più stato oggetto di manutenzione l'argine occidentale della Valle Mandriole che, a causa di fontanazzi e della crescita di alberi ha sviluppato molte falle, da cui esce l'acqua della zona umida, allagando parzialmente l'area rimboschita.

Questi 15 ettari erano inclusi in area contigua sia nel Piano Territoriale adottato inizialmente dalla Giunta comunale (deliberazione n. 279/23841 del 14/05/1991), sia in quello nuovamente adottato dopo i rilievi regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 06/06/1997), sempre dalla Giunta comunale (deliberazione n. 1/10298 del 05.01.2006).

Soltanto in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale (deliberazione n. 947 del 18/06/2019) questa fascia ad ovest di Valle Mandriole è stata zonizzata come zona C.FOR, su iniziativa dell'Ente precedente.

Le Norme Tecniche di Attuazione non risultano adeguata a questa modifica, poiché la zona C.FOR non è presente nel quadro normativo del Piano di Stazione.

2.2 Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra ancora peculiarità ambientali, paesaggistiche, territoriali particolari, ma può essere gestita e migliorata per ottenere risultati più interessanti dal punto di vista naturalistico. L'area appartiene all'ex-cassa di colmata del Lamone ed è di bonifica recente.

L'immagine sottostante mostra l'inserimento dell'area nel contesto compreso tra Valle Mandriole (tutt'ora allagata e con le caratteristiche storicamente presenti nel territorio dell'ex-cassa di colmata, che ricopriva circa 8.000 ettari a nord della città di Ravenna) e le grandi bonifiche dei terreni ad ovest, che ancora si presentano privi di insediamenti ed edifici e altamente vocati al ripristino delle aree paludose:



In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano ancora particolare interesse, poiché non vi si è ancora sviluppato nessun habitat tale da ospitare specie di rilievo. Si tratta, infatti, di un terreno agricolo abbandonato, in fase di lenta rinaturalizzazione, dove il bosco stenta ad affermarsi a causa della qualità del terreno argilloso ed intriso di acqua e una vera e propria zona umida non si sviluppa a causa della marcata siccità estiva. Inoltre, l'abbondantissima presenza di nutrie (*Myocastor coypus*) sta minando lo sviluppo di una vegetazione naturale di ricolonizzazione degli ex-coltivi. In inverno, sono presenti stormi di Passeriformi, in particolare Fringillidi. In periodo primaverile l'area è utilizzata per la nidificazione

da alcune coppie di beccamoschino (*Cisticola juncidis*) e di strillozzo (*Miliaria calandra*), specie presenti un po' ovunque lungo gli argini e nelle aree aperte tra i coltivi di pianura. La vocazione, in ogni caso, è decisamente più quella di uno sviluppo della zona umida, piuttosto che di un'area forestale, eventualmente realizzando un'arginatura a ovest dell'area, così da interrompere la percolazione delle acque di Valle Mandriole verso i terreni agricoli adiacenti.

Il terreno ricade nel perimetro della ZSC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

2.3 Normativa

L'area è inclusa in zona C.FOR, non prevista delle Norme Tecniche di Attuazione che, per le zone C stabiliscono quanto segue:

"Art. 25 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile; le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione; le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.

2. Nelle zone C i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; Nelle zone C la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; Interventi non vietati ma non esplicitamente ammessi dal presente articolo, sono sottoposti a Nulla Osta dell'Ente di Gestione che deve esprimersi riguardo alla compatibilità di detti interventi rispetto alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati dagli artt. 12 e 13 delle presenti norme.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;*
- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.*
- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;*
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;*
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;*

- gli interventi di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura di strade bianche;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.
- La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al Capo III dalle presenti norme;

4. In tutte le zone C sono vietati:

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme fatte salve le opere incluse in progetti finalizzati alla conservazione e gestione del sito, le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque di cui al precedente comma 1;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi all'aperto.
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- la costruzione di nuove opere edilizie;
- l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.
- l'asfaltatura delle strade bianche;

5. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.1/1, P.1/3, P.1/4 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

6. Sulla base della morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali di cui al precedente Capo I e le disposizioni per le zone C, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- C.PIN - pinete
- C.FLU - fiume Lamone
- C.AGN - aree agricole a margine di Punte Alberete e Valle Mandriole“.

Il dispositivo di cui al citato art. 25, quindi, non prevede la sottozona C.FOR.

2.4 Motivazioni

L’inserimento dell’area in oggetto nella sottozona C.FOR ha generato un vuoto normativo, poiché le Norme Tecniche di Attuazione, come evidenziato al precedente punto 2.3, non prevedono tale tipologia di sottozona. In virtù delle predette possibili evoluzioni ambientali dell’area, si ritiene indispensabile introdurre un nuovo comma specifico.

2.5 Variante

La variante consiste nell’integrare le Norme Tecniche di Attuazione come segue:

10. La sottozona C FOR, comprende il rimboschimento a ovest di Valle Mandriole; l'ambiente è costituito da bosco planiziale di recente impianto, inframmezzato a bassure umide; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione del bosco planiziale e del bosco allagato (Cladio-Fraxinetum oxycarpae, Salicetum cineree, Alnetalia glutinosae) o di ambienti palustri veri e propri (Pragmitetum vulgaris, Typhetum angustifoliae), deve essere definita in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione.

10.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (C FOR) sono consentiti:

- la realizzazione degli interventi per perseguire gli obiettivi di cui al comma 10 e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (C FOR) sono vietati:

- destinazioni diverse da quelle stabilite al comma 10;

3. VARIANTE N. 3 – Reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)

3.1 Premessa

Parte delle strade che collegano Marina di Ravenna e Punte Marina, in aree interamente incluse nel perimetro di stazione, sono state stralciate dalla zona in cui erano state incluse nel Piano Territoriale adottato (deliberazione del Consiglio comunale n. 1/10298 del 05/01/2006), poiché ritenuta errata.

Si tratta di parti di Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo.

In effetti, erano state classificate come zona RNS, cioè Riserva Naturale dello Stato, poiché in gran parte attraversano pinete litoranee tutelate all'interno della Riserva Naturale "Pineta di Ravenna".

La stessa scelta di pianificazione è stata attuata per tutte le strade che attraversano le varie zone di parco o area contigua, ma, in questo caso, la correzione era assolutamente necessaria. Infatti, mentre nelle zone di parco e area contigua si può applicare la norma valida per l'area attraversata, in questo caso, non esiste una norma specifica per le aree adiacenti le strade oggetto di questa variante. Ciò perché le Riserve dello Stato non possono essere normate dai Parchi Regionali, come stabilito dalla L. n. 394/91, ma devono essere applicate le norme del Decreto Ministeriale istitutivo della Riserva Naturale e le misure decise dal gestore, ossia dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità.

Lo stralcio delle strade in oggetto dalla zona RNS, effettuato nel Piano Territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. n. 947 del 18/06/2019, però, non è stato seguito dalla loro classificazione come altra tipologia di zona della stazione.


3.2 Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante è semplicemente il sedime stradale di parte delle strade Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo, nei tratti che attraversano la Pineta di Ravenna, sezione Piomboni, tra Ponte Marina e Marina di Ravenna.

L'area si caratterizza per il turismo balneare e la stretta interconnessione tra la conservazione della natura e il paesaggio naturale della pineta e la fruizione e le attività turistiche dei due lidi ravennati.

L'area stradale presenta caratteristiche accomunabili alle aree urbane che collegano e che, in parte, compenetrano la stessa pineta.

L'immagine sottostante mostra lo stato dei luoghi in generale:



Questa seconda immagine mostra un dettaglio dell'area, teso a illustrare il livello di antropizzazione dell'area oggetto di variante, che ne giustifica la successiva proposta di zonizzazione di cui al punto 3.5:



Le strade sono circondate da aree naturali di pregio, non solo le pinete, ma anche l'interessante dune di Punta Marina, che si vede nell'immagine soprastante, nel lato destro del riquadro.

Le strade ricadono per la maggior parte nel perimetro della ZSC/ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina".

3.3 Normativa

L'area è priva di normativa, allo stato attuale.

La proposta è di includerla in zona D, di cui si riporta di seguito la norma vigente:

"Art. 26 Zone D urbanizzate"

1. Le aree comprese nel territorio urbano e urbanizzabile, così come individuate, per quanto di rispettiva competenza territoriale, dalle deliberazioni dei Comuni di Cervia e di Ravenna vigenti all'atto di adozione del presente Piano di Stazione, sono ricomprese all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

2. Il presente Piano stabilisce i seguenti indirizzi per le zone D:

- nella formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni perseguo gli obiettivi relativi allo sviluppo del territorio della Stazione contenuti nel presente Piano;

- per assicurare una stretta coerenza fra le politiche relative alla dislocazione dei servizi e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità dell'uso dell'automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza, si richiede ai Comuni di valutare, in sede di conferenza di pianificazione per la formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità, le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di

eventuale apertura di nuovi servizi, in stretto coordinamento, per quanto riguarda i servizi sanitari e socio-assistenziali, con la programmazione di settore;

- prevedere un'espansione residenziale rapportata alle dinamiche locali, e concentrata essenzialmente presso quei centri abitati che siano dotati di una gamma completa dei servizi di base a maggiore frequenza d'uso, fra i quali si indicano in particolare il ciclo completo della scuola dell'obbligo, le medie strutture di vendita di alimentari, servizi socio-assistenziali, sportello bancario, nonché, preferibilmente, la stazione ferroviaria;

- ridurre la crescita urbana, rispetto alle dinamiche registrate nel numero di famiglie residenti e nell'attività edilizia nell'ultimo decennio, nei centri dotati soltanto di alcuni servizi minimi, fra i quali quanto meno la scuola elementare e materna;

- nei restanti centri limitare di norma lo sviluppo urbano esclusivamente alle opportunità offerte dal recupero degli insediamenti esistenti;

- per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, verificare in sede di formazione dei PSC, l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto all'esigenza di concentrare l'offerta secondo i criteri che precedono.

- qualificare ciascun centro urbano attraverso la dotazione di servizi all'utenza permanente e stagionale, e l'incremento di complessità funzionale e di attrattiva commerciale;

- qualificare il sistema degli spazi pubblici, attraverso progetti che ne valorizzino i connotati di identità;

- qualificare la cornice ambientale dei centri urbani, e in particolare le connessioni fra le aree urbane e le risorse ambientali incluse nelle altre zone di parco e nell'area contigua;

- escludere l'ulteriore espansione degli insediamenti urbani su aree non ancora urbanizzate e non ancora destinate ad essere urbanizzate secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salvo che per servizi o per altre funzioni non residenziali non diversamente localizzabili;

- favorire la qualificazione, ammodernamento e sviluppo delle strutture ricettive;

- favorire per la mobilità le modalità di spostamento non motorizzate e l'utilizzo del Trasporto Rapido Costiero, anche attraverso servizi di navetta con le sue fermate;

- limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree di maggiore pregio ambientale e in quelle più prossime all'arenile attraverso il pagamento della sosta e la realizzazione di parcheggi di attestamento periferici;

- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso la mitigazione degli impatti e il contenimento dei consumi, secondo le linee guida del progetto di gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/2004 n. 2406;

- utilizzare, per la realizzazione delle aree a verde pubblico, esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone e caratteristiche dei luoghi.

3. Per tali zone il presente Piano rinvia al Regolamento la definizione di eventuali ulteriori e più dettagliati limiti e condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano Strutturale Comunale e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano e del Regolamento armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate".

Si evidenzia che per queste, così come per tutte le carrabili del territorio di stazione, valgono anche le seguenti norme, che garantiscono la massima cautela nella gestione delle strade, così come delle aree ad esse circostanti:

“Art. 33 Direttive e indirizzi per l’accessibilità e la fruizione

1. I percorsi veicolari, con particolare riferimento alla viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione di cui al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, devono essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell’impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano di Stazione, e devono essere dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree ed arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale. La realizzazione di piste non veicolari deve avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla rete viaria.

2. Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di parco o alle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP PAL, PP PSS) deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti, apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, quest’ultima preferibilmente non superiore ai 60 km/h.

3. Nelle zone di parco e nelle aree contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP PAL, PP PSS) è vietato l’uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati, fatti salvi motivi di servizio e vigilanza. Il Comune di Ravenna provvede, ove ciò non sia già stato fatto, ad emettere specifiche disposizioni per le aree contigue, volte alla limitazione dell’uso dei veicoli fuori dalla viabilità ordinaria, comunque nel pieno rispetto delle necessità operative delle attività agricole e delle altre attività produttive operanti nella Stazione e fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti.

4. La rete stradale presente nella Stazione, ad eccezione delle strade indicate al comma 2 del precedente art. 31 delle presenti Norme, può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura. All’interno del perimetro di Stazione non è ammessa la realizzazione di nuove strade. In tutto il territorio della Stazione la predisposizione ex novo o la risistemazione di aree di sosta, ecopiazzole, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti della sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell’Ente di Gestione.

5. La manutenzione delle scarpate stradali e degli argini percorribili deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l’incendio controllato. Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.

6. La direttrice S.S. 309 costituisce la struttura fondamentale del sistema di accessibilità delle aree del Parco ed attraversa o lambisce da Nord a Sud l’intero territorio della Stazione. A tal fine l’asse viario deve essere oggetto di specifici interventi di riqualificazione, anche finalizzati alla tutela della fauna selvatica, da indicarsi nell’ambito dei Piani urbanistici del Comune di Ravenna e da concordare con l’Ente gestore dell’infrastruttura.

Tali interventi devono, tra l’altro, prevedere l’adozione di misure di mitigazione dell’impatto visivo per tutte le attività produttive e per gli immobili che ne mostrino necessità, una diversa sistemazione della segnaletica su pali ove ammissibile, nonché la diversa organizzazione delle reti aeree telefoniche e di trasporto dell’energia.

7. Nel territorio della Stazione non sono ammessi l'esercizio del motocross e del fuoristrada, non è consentito l'attraversamento con mezzi a motore da competizione, compresi quelli nautici, sprovvisti dei regolari dispositivi di abbattimento dei rumori; il sorvolo a bassa quota con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore è vietato in qualsiasi caso, fatta eccezione per i con di atterraggio e decollo che devono comunque essere rigorosamente rispettati, per le eventuali operazioni di spegnimento di incendi e per la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano ottenuto il nulla osta dell'Ente di Gestione del Parco".

3.4 Motivazioni


L'area, inclusa nel territorio della stazione del Parco, senza zonizzazione, non ha di fatto una normativa di riferimento. Occorre, pertanto, includere queste strade in una zona già normata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale.


Considerate le caratteristiche delle strade e delle aree circostanti, esposte ai punti precedenti, considerato, altresì, il quadro normativo, si ritiene idonea la zonizzazione come zona D urbanizzata, considerando anche le garanzie, comunque garantite per le aree stradali, dall'art. 33.

3.5 Variante

La variante consiste nel classificare le strade di una parte del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo) come zona D.

Il perimetro aggiornato è riportato in allegato 2.







Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax
0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **94** Data Delibera **15/11/2021**

OGGETTO

Adozione di variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 15/11/2021

IL DIRETTORE

Dott. Massimiliano Costa

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Arch. Aida Morelli

IL VERBALIZZANTE

Dott. Massimiliano Costa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
